



Città di Somma Vesuviana

(Città Metropolitana di Napoli)

Piazza Vittorio Emanuele III
80049 - Somma Vesuviana (NA)

tel. 081 - 8939108
Fax 081 - 8939137



ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIARIMENTI

VISTA

- L'ordinanza n. 25 del 28/03/2020 del Presidente della Regione Campania in cui fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:

- 1) ha sospeso le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;
- 2) ha stabilito che supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

RILEVATO

- CHE il prodotto confezionato/preimballato è definito all'art. 2, c. 2, lett. e) del REG.CE 1169/11 per cui l'alimento preimballato è "... l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta...;

- CHE l'art 3 del DLgs. 109/1992 dispone che "... i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli

ingredienti; c) la quantità netta o, nel caso di prodotti confezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; 3 e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8. ...”

CONSIDERATO

- che la situazione attuale impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus;

IL SINDACO

Alla luce delle finalità perseguite dalla citata ordinanza n. 25 del 28/03/2020 e di tutto quanto sopra esposto :

PRECISA QUANTO SEGUE

- 1- I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità non possono né produrre, né vendere cibi d'asporto e gastronomie.
- 2- I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità potranno effettuare consegne a domicilio da parte di personale protetto con appositi DPI, ma soltanto di prodotti confezionati ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. e) del REG.CE 1169/11 e dell'art 3 del DLgs. 109/1992.
- 3- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

IL SINDACO

f.to dott. Salvatore Di Sarno